

Il Patrocinio a spese dello Stato in materia penale

Testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e successive modifiche)

(Aggiornato il 07/04/2015 con le modifiche apportate dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 e dal D.L. 18 febbraio 2015, n. 7).

Per consultare il TUSG aggiornato, si consiglia il seguente link:

<http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/14/testo-unico-in-materia-di-spesse-di-giustizia>

PARTE GENERALE COMUNE AI PROCESSI CIVILE E PENALE: ARTT. 74 - 88

PARTE RELATIVA AL PROCESSO PENALE: ARTT. 90 - 118

[74]-È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

[90]-Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato.

[91]-L'ammissione al patrocinio è esclusa: a) per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; b) se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuata l'ipotesi di partecipazione a distanza al processo penale.

[75]-L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

[75]-La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.

[76]-Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41 a seguito aggiornamento con Decreto del Ministro della Giustizia del 7 maggio 2015 in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2015 (Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: L'importo di euro 11.369,24, indicato nell'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115/02, così come adeguato con decreto del 1 aprile 2014, è aggiornato in euro 11.528,41).

[77]-I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

[76]-Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

[92]-Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ma i limiti di reddito sopra indicati sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

[76]-Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

[76]-Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

[76]-Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per delitti di associazione di tipo mafioso o di particolare allarme sociale, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti; la persona offesa da alcuni reati (vedi art. 76/TUSG), nonché, ove commessi in danno di minori, da altri reati (vedi art. 76/TUSG), può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.

[78]-L'interessato che si trova nelle condizioni sopra indicate può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo; l'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità; la sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica).

[79]-L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente; b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; c) una

dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o], del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;), attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità sopra indicate; d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione;

[79]-Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

[94]-in caso di impossibilità a produrre la certificazione per i redditi prodotti all'estero dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione; se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea è detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la certificazione dell'autorità consolare di cui sopra può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.

[79]-Gli interessati, se il giudice procedente lo richiede, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

[94]-In caso di impossibilità a produrre la documentazione, richiesta dal giudice, necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato;

[95]-La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni relative a generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, variazioni rilevanti dei limiti di reddito, sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37; la pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

[93]-L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo; se procede la Corte di cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato; per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, la domanda è ricevuta dal direttore dell'istituto per l'inoltro all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo; l'istanza non può essere più presentata dal difensore direttamente in udienza, essendo stata tale norma abrogata nel 2008.

[96]-Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva sulla sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata.

[96]-Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni reddituali sopra indicate, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte; a tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche; il magistrato decide sull'istanza negli stessi termini di cui sopra anche quando ha richiesto le predette informazioni.

[96]-Il magistrato, quando si procede per gravi delitti (criminalità organizzata ed altro), ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza; il magistrato decide sull'istanza negli stessi termini di cui sopra anche quando ha richiesto le predette informazioni.

[97]-Il magistrato dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio con decreto motivato che viene depositato, con facoltà per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito è comunicato avviso all'interessato; il decreto pronunciato in udienza è letto e inserito nel processo verbale; la lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente all'udienza; se il

decreto non è pronunciato in udienza e se l'interessato è detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto è eseguita nel luogo di detenzione.

[98]-Copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del decreto di ammissione al patrocinio sono trasmesse, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'ufficio finanziario nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio del predetto magistrato; l'ufficio finanziario verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria, e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti (coniuge ed altri familiari conviventi); se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l'ufficio finanziario richiede al giudice l'emissione del provvedimento di revoca.

[88]-Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.

[99]-Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dall'avviso di deposito, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto; il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo; il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica; l'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge ed il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

[80]-Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo; se procede la Corte di cassazione, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto come sopra individuato.

[81]-L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti di seguito indicati; l'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni: a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi penali, civili e di volontaria giurisdizione; b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda; c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni; è cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento; l'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia.

[100]-Nei casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'indagato, l'imputato o il condannato può nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza.

[101]-Il difensore della persona ammessa al patrocinio può nominare, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di corte di appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede; il sostituto del difensore e l'investigatore privato possono essere scelti anche al di fuori del distretto di corte di appello, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali.

[102]-Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di corte di appello nel quale pende il processo; il consulente tecnico può essere scelto anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali.

[103]-Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente è nominato d'ufficio, se non ricorrono i presupposti per l'ammissione a tale beneficio.

[82]-L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale ... (vedi art. 82/TUSG); nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale; il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.

[83]-L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico (vedi art. 82/TUSG); la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato; In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione; **il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero; il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.**

[84-170]-Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Le controversie a seguito opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia sono regolate dal rito civile sommario di cognizione; il ricorso e' proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato; ... Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente ... L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile).

[104]-Il compenso spettante all'investigatore privato della parte ammessa al patrocinio è liquidato dall'autorità giudiziaria ed è ammessa opposizione come sopra.

[105]-Il giudice per le indagini preliminari liquida il compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato, anche se l'azione penale non è esercitata.

[106]-Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili; non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.

[106-bis]-Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.

[85]-Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico; ogni patto contrario è nullo; la violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.

[87]-È prevista l'istituzione di un servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato presso il consiglio dell'ordine degli avvocati, con addetti anche avvocati designati dal consiglio, al fine di fornire al Cittadino informazioni e consulenza per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato ed in materia penale anche sulla difesa d'ufficio; il servizio fornisce al pubblico i dati necessari per conoscere a) i costi dei procedimenti giudiziari, con riguardo alle spese e alle eventuali imposte, nonché i requisiti, le modalità e gli obblighi per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; b) i presupposti, le modalità e gli obblighi per la nomina del difensore d'ufficio in materia penale.

[89]- Con decreto del Presidente della Repubblica, sono emanate le norme di attuazione delle presenti disposizioni.

[107]-Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario; sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa; sono spese anticipate dall'erario: a) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella quale si svolge; b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni; c) le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte; d) le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati; e) l'indennità di custodia; f) l'onorario e le spese agli avvocati; g) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

[108]-Per effetto dell'ammissione al patrocinio relativa all'**azione di risarcimento del danno nel processo penale**, si producono gli effetti di cui sopra ed inoltre, quando la spesa è a carico della parte ammessa, **sono prenotati a debito:** a) il contributo unificato; b) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio; c) l'imposta di registro; d) l'imposta ipotecaria e catastale.

[109]-Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.

[110]-Se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il magistrato, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato; se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il magistrato, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, o assolve l'imputato ammesso al beneficio per

cause diverse dal difetto di imputabilità e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato; con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

[86]-Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.

[111]-Le spese anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio.

[112]-Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione: a) se le variazioni rilevanti dei limiti di reddito non sono state comunicate entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione; b) se, a seguito della comunicazione sulle variazioni reddituali, le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione; c) se non sia stata prodotta la certificazione dell'autorità consolare; d) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito; il magistrato può disporre la revoca dell'ammissione anche all'esito delle integrazioni richieste; competente a provvedere è il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato; copia del decreto è comunicata all'interessato con le medesime modalità del decreto di ammissione.

[113]-Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca, l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dall'avviso di deposito.

[114]-La revoca del decreto di ammissione ha efficacia retroattiva, salve alcune ipotesi (revoca disposta ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'articolo 112, che ha effetto, rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali, dalla data in cui la comunicazione di variazione è pervenuta all'ufficio del giudice che procede, dalla scadenza del termine concesso al cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea).

ESTENSIONE, A LIMITATI EFFETTI, DELLA DISCIPLINA DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PREVISTA PER IL PROCESSO PENALE

[115]-L'onorario e le spese spettanti al **difensore di persona ammessa al programma di protezione** sono liquidati dal magistrato ed è ammessa opposizione con le medesime modalità di cui sopra; nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria precedente, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

[116]-L'onorario e le spese spettanti al **difensore di ufficio** sono liquidati dal magistrato ed è ammessa opposizione con le medesime modalità di cui sopra, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali; lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiedi ed ottiene l'ammissione al patrocinio.

[117]-L'onorario e le spese spettanti al **difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile** sono liquidati dal magistrato ed è ammessa opposizione con le medesime modalità di cui sopra; lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile.

[118]-L'onorario e le spese spettanti al **difensore di ufficio del minore** sono liquidati dal magistrato ed è ammessa opposizione con le medesime modalità di cui sopra (per ulteriori dettagli vedi art. 118).